



## COMUNICATO STAMPA n. 125/23

Lussemburgo, 13 luglio 2023

Sentenza della Corte nella causa C-265/22 | Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale)

### **Tasso d'interesse variabile basato su indici di riferimento per i mutui ipotecari (IRPH) in Spagna: i consumatori devono essere sufficientemente informati delle modalità di calcolo di tali indici**

*Spetta ai giudici nazionali verificare l'importanza e l'accessibilità di informazioni provenienti dalla Banca di Spagna sugli indici di riferimento rispetto al tasso di mercato e sulla necessità di applicare un differenziale negativo per allineare il tasso d'interesse al tasso di mercato*

Due consumatori hanno stipulato con il dante causa del Banco Santander un contratto di mutuo ipotecario a interesse variabile. Secondo una clausola del contratto, un nuovo tasso di interesse è fissato annualmente rispetto a un «tasso di riferimento», vale a dire l'IRPH istituti di credito, maggiorato di 0,20 punti percentuali, o a un «tasso di riferimento sostitutivo», vale a dire l'IRPH banche, maggiorato di 0,50 punti percentuali<sup>1</sup>. In tale clausola è del pari precisato che i due tassi in parola sono descritti in una circolare della Banca di Spagna diretta agli istituti di credito risalente al 1990.

I consumatori hanno chiesto al Tribunale di primo grado n. 17 di Palma di Maiorca (Spagna) di constatare la nullità della clausola controversa a causa del suo carattere abusivo e di condannare il Banco Santander al risarcimento del danno che avrebbero subito a causa dell'applicazione di tale clausola.

Essi affermano che sia ingannevole rinviare, per la revisione annuale del tasso d'interesse, a degli IRPH, prevedendo al contempo una modesta maggiorazione di questi ultimi. Ad avviso dei consumatori, una presentazione del genere incentiverebbe i candidati mutuatari a concludere tale mutuo piuttosto che un altro il cui tasso si riveda con riferimento al tasso medio del mercato interbancario europeo (in prosieguo: l'«indice Euribor»), mentre, con una maggiorazione nettamente più considerevole, anche dell'ordine del 2%, un riferimento all'indice Euribor condurrebbe all'applicazione di un tasso di interesse rivisto inferiore. Ciò deriverebbe dal fatto che, contrariamente all'indice Euribor, gli IRPH sarebbero calcolati sulla base di tassi che tengono conto delle commissioni.

I consumatori fanno valere inoltre che la clausola sarebbe nulla poiché, dato che designava un IRPH come tasso di riferimento, avrebbe dovuto prevedere l'applicazione di un differenziale negativo, come richiesto da un'altra circolare del 1994 diretta agli istituti di credito, e non di un differenziale positivo.

Il Banco Santander sostiene in particolare che la clausola in discussione è stata negoziata individualmente e che è legittima ab origine, poiché gli IRPH costituiscono indici ufficiali e pubblici, e quindi accessibili ai consumatori.

<sup>1</sup> L'IRPH istituti di credito è definito nel contratto come la media semplice dei tassi di interesse medi ponderati per il capitale delle operazioni di mutuo con una garanzia ipotecaria di durata pari o superiore a tre anni finalizzate all'acquisto di un'abitazione al prezzo di mercato, operazioni che siano state avviate o rinnovate dal complesso degli istituti (ossia le banche, casse di risparmio e società di mutui ipotecari) nel mese cui fa riferimento l'indice, prendendo come riferimento l'ultimo di detti tassi medi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale spagnola dalla Banca di Spagna prima dell'inizio di ciascun nuovo periodo di interessi e nel corso dei tre mesi di calendario precedenti al medesimo. Il tasso di riferimento sostitutivo, applicabile in caso di mancata pubblicazione del tasso di riferimento, è definito in termini analoghi.

Il giudice spagnolo sottolinea che, sebbene il preambolo della circolare del 1994 non abbia valore normativo, esso attesta la necessità, ad avviso della Banca di Spagna, di accompagnare la commercializzazione di prodotti contenenti un riferimento a un IRPH con un differenziale negativo. Esso afferma che l'assenza di informazioni fornite ai mutuatari quanto al contenuto del preambolo della circolare del 1994, e quindi sulle caratteristiche degli IRPH, ma anche, più in generale, sui livelli rispettivi degli IRPH e del tasso di mercato, potrebbe essere contraria alla buona fede e generatrice di uno squilibrio a danno dei consumatori, il che giustificerebbe la qualificazione della clausola come abusiva. Il giudice spagnolo ritiene peraltro che la mancanza di informazioni sul contenuto del preambolo della circolare del 1994, unitamente all'applicazione di un differenziale positivo leggermente inferiore a quelli applicati per i prestiti i cui tassi sono fissati con riferimento all'indice Euribor, potrebbe costituire uno stratagemma commerciale, destinato a dare l'impressione che l'onere degli interessi sarà vantaggioso. A suo parere, la comunicazione ai candidati mutuatari dell'informazione contenuta nel suddetto preambolo consentirebbe a questi ultimi di prendere una decisione informata. Esso chiede pertanto alla Corte di interpretare a tale riguardo la direttiva relativa alle clausole abusive <sup>2</sup>.

Nella sua sentenza in data odierna, la Corte ricorda che **spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie**. Tuttavia, **la Corte** gli fornisce a tal fine **indicazioni**, che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione.

La Corte dichiara che **è rilevante per valutare la trasparenza e l'eventuale carattere abusivo della clausola controversa il tenore delle informazioni contenute nella circolare del 1994, che menzionano la necessità di applicare all'indice di riferimento, tenuto conto del suo metodo di calcolo, un differenziale negativo al fine di allineare il tasso di interesse al tasso di mercato. È altresì rilevante la questione se tali informazioni siano sufficientemente accessibili per un consumatore medio**.

Per quanto riguarda **il requisito della trasparenza**, la Corte rileva che, nel caso di specie, da un lato, l'indice di riferimento in discussione è stato stabilito dalla circolare del 1990, che è stata oggetto di pubblicazione ufficiale. D'altro lato, nella clausola controversa viene precisato che l'indice in parola è descritto in un allegato di tale circolare e che quest'ultima proviene dalla Banca di Spagna. **Spetta al giudice spagnolo assicurarsi che le informazioni così fornite fossero sufficienti per consentire a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di prendere effettivamente conoscenza delle modalità di calcolo dell'indice di riferimento**.

**Il giudice spagnolo dovrà determinare quale fosse l'importanza, per i consumatori, delle informazioni contenute nel preambolo della circolare del 1994**, per poter valutare correttamente le conseguenze economiche della conclusione del contratto di mutuo ipotecario in discussione. Infatti, **le informazioni di cui trattasi, che non sono state portate a loro conoscenza, sembrano essere utili per il consumatore stante il fatto che la Banca di Spagna ha ritenuto opportuno attirare l'attenzione degli istituti di credito sul livello degli IRPH rispetto al tasso di mercato e sulla necessità di applicare un differenziale negativo per allinearli a tale tasso**.

La Corte rileva inoltre che, sebbene dette informazioni siano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale spagnola, esse figurano nel preambolo della circolare del 1994 e non nella circolare del 1990, a cui rinviava la clausola controversa. **Il giudice nazionale dovrà pertanto altresì verificare se l'ottenimento di dette informazioni presupponesse l'espletamento di un'iniziativa che, rientrando nell'ambito di una ricerca giuridica, non poteva ragionevolmente attendersi da un consumatore medio**.

Per quanto riguarda **l'eventuale carattere abusivo della clausola controversa, il Banco Santander dovrà innanzitutto dimostrare, come afferma, che la clausola in discussione è stata oggetto di negoziato individuale**. Qualora così non fosse, il giudice nazionale dovrà valutare, in un primo momento, **la possibile violazione del requisito della buona fede** e, in un secondo momento, **la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore**, analizzando gli elementi del contratto tenendo conto delle

---

<sup>2</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

indicazioni fornite dalla Corte nella sua giurisprudenza.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

